

I punti chiave

La confisca «allargata»

È la «confisca in casi particolari» (articolo 240-bis del Codice penale), che si applica nei casi di condanna o di patteggiamento per alcuni gravi reati. Prevede la confisca del denaro e dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui ha la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività

Le garanzie

Il Codice antimafia prevede un subprocedimento per regolare i criteri di parziale inopponibilità della confisca ai creditori di buona fede, determinare le condizioni per il riconoscimento dei crediti e tutelare la par condicio creditorum. Si punta a regolare il passaggio allo Stato dei beni confiscati, tutelando i creditori di buona fede

Alla confisca allargata si applicano le garanzie per i terzi in buona fede

Misure di sicurezza

Valgono le disposizioni previste per i creditori dal Codice antimafia

Guido Camera

Le norme a tutela dei diritti dei terzi in buona fede previste dal Codice antimafia (decreto legislativo 159/2011) per le misure di prevenzione sono applicabili alla confisca «allargata» regolata dall'articolo 240-bis del Codice penale a prescindere dalle modifiche contenute nel decreto legislativo 150/2022 (riforma Cartabia), in vigore dal 30 dicembre 2022.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 23565, depositata il 12 giugno. Le conclusioni cui giunge la decisione appaiono condivisibili; convince meno il percorso di rico-

struzione della complessa normativa di riferimento.

Alla Corte si era rivolta l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati per censurare la decisione di un giudice dell'esecuzione che non aveva ritenuto applicabili, perché sopravvenute, le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia all'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, che hanno esteso a tutti i casi di sequestro e confisca penale le disposizioni del Codice antimafia che tutelano i diritti dei terzi. Le regole in questione strutturano un procedimento giurisdizionale volto a regolare i criteri di inopponibilità della confisca ai creditori e ai diritti reali dei terzi e a determinare le condizioni di accesso al loro riconoscimento, nel rispetto del principio della parità tra i creditori, in equilibrio con l'interesse dello Stato ad acquisire i beni confiscati. Secondo l'Agenzia, le nuove norme sono di natura

processuale e perciò applicabili alle richieste di riconoscimento di crediti avanzate dopo il 30 dicembre 2022, anche se il giudicato sulla confisca si è formato precedentemente.

La Corte ha accolto il ricorso, ma sul presupposto che le regole sulla verifica dei crediti dei terzi previste dal Codice antimafia fossero efficaci dal 1° settembre 2021, in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 373 del decreto legislativo 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), per cui le disposizioni sulla verifica dei crediti si applicano anche in caso di sequestro disposto ai fini di confisca. Il Codice della crisi ha però avuto un'entrata in vigore progressiva; l'articolo 373, in particolare, non ha avuto efficacia sino al 15 luglio 2022, in virtù delle proroghe disposte dal decreto legge 118/2021 e dal decreto legge 36/2022. La norma che supporta il ragionamento della Cassazione è invece stata introdotta dal decreto legislativo 21/2018, in vigore dal 6 aprile del 2018, e prevedeva espressamente – all'interno dell'articolo 104-bis, comma 1-quater – che le disposizioni in materia di tutela di diritti dei terzi previste dal Codice antimafia si applicassero ai casi di sequestro e confisca «allargata».

La sentenza si colloca nel solco di una giurisprudenza volta a equiparare i creditori colpiti da confisca di prevenzione e quelli interessati da confisca «allargata». Con la sentenza 16341/2022 la Cassazione ha sancito che la parificazione risale alla legge 228/2012 (legge di Stabilità 2012), che ha reso applicabili tutte le norme del Codice antimafia in tema di amministrazione e destinazione dei beni – tra cui quelle sulla tutela dei creditori – alla confisca «allargata» e al sequestro a questa prodromico. Nel 2017 è poi stato promulgato l'articolo 104-bis, in seguito più volte ritoccato.

Con la riforma Cartabia si è infine perfezionata la parificazione dei creditori delle confische di prevenzione a quelli di tutte le forme di sequestro e confisca di natura penale.